

**NORMATIVA SULLE MOSTRE  
E  
SULLE ESPOSIZIONI**

**EFTHALIA RENTETZI**

## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>LA DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI: ASPETTI EVOLUTIVI FINO AL TESTO UNICO</b>	<b>6</b>
<b>SVILUPPI NORMATIVI SUL MERCATO DELL'ARTE. I LIMITI ALL'ESPORTAZIONE. L'ATTESTATO DI LIBERA DI CIRCOLAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>LE MOSTRE O ESPOSIZIONI DI OPERE D'ARTE</b>	<b>13</b>
<b>RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO NEI BENI CULTURALI. INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI FISCALI.</b>	<b>16</b>
<b>LA FRUIZIONE DEI BENI: IL BIGLIETTO D'INGRESSO</b>	<b>23</b>
<b>LE NORME DI SICUREZZA</b>	<b>24</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>26</b>

## INTRODUZIONE

Prima di entrare nel merito dell'organizzazione di mostre o esposizioni di beni culturali dal punto di vista legislativo, si è ritenuto utile presentare le procedure organizzative nella loro successione in maniera più ampia, tenendo conto del fatto che, malgrado la presenza del Testo Unico (d'ora in poi T.U.) il quale, come si vedrà in seguito, ha portato un contributo importante in materia legislativa, tanti argomenti che riguardano le mostre espositive restano ancora in sospeso. La stessa materia a livello regionale è stata già affrontata e sono state emanate delle norme precise soltanto in alcuni casi, che nel presente lavoro saranno semplicemente citati.

Dal punto di vista operativo l'organizzazione di una mostra o di una esposizione si divide in tre fasi: la fase preliminare, quella organizzativa e infine la fase espositiva.

Durante la prima fase il richiedente<sup>1</sup> è tenuto a presentare all'ente prestatore insieme alla richiesta di prestito, un dossier (lo stesso che dovrà essere depositato alla Soprintendenza) in cui si presenta in maniera completa e analitica il futuro progetto espositivo. In tale documento è necessario descrivere l'elenco completo e la provenienza dei beni da esporre, il luogo espositivo con le presenti condizioni atmosferiche (temperatura, umidità relativa, illuminazione naturale e/o artificiale), quelle di sicurezza (sia a livello materiale - diversi sistemi di allarme - sia a livello di risorse umane - personale di custodia e di sorveglianza - ) e infine le condizioni di transito.

L'ente prestatore confronterà con il richiedente il tema delle spese assicurative ma potrà imporre ulteriori vincoli o condizioni, come per esempio la decisione di prestare l'opera senza o con la sua cornice oppure di richiedere il restauro della stessa opera come condizione di prestito. L'ente prestatore, sia pubblico che privato, per ottenere il diritto di prestito è tenuto a chiedere l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Nel caso delle fondazioni spetta al consiglio della fondazione stessa decidere – attraverso la votazione dei suoi membri – e in seguito presentare la domanda al Ministero per i beni e le attività culturali. Nel caso che il museo sia comunale, prima di presentare la domanda di prestito al Ministero si consulta il

---

<sup>1</sup> Opere che rientrano nella categoria dei beni culturali

direttore del museo e si richiede il consenso dell'assessore alla Cultura, che ha il diritto di opporsi. Nel caso di musei statali, dopo aver richiesto il parere del direttore del museo, la Soprintendenza trasmette la domanda allo stesso Ministero. Nel caso di beni ecclesiastici si richiede il parere del parroco e in seguito il permesso sia della Curia che della Soprintendenza, i cui pareri sono vincolanti. Come verrà specificato in seguito, per una serie di opere di notevole valore e importanza appartenenti sia a musei statali che comunali non viene autorizzato in nessun caso il prestito.

Infine tutte le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico del museo o dell'ente richiedente per il valore stabilito. La spedizione potrà aver luogo solo dopo la consegna della polizza relativa.

Durante la fase operativa vengono concordati con l'ente prestatore ed effettuati in sua presenza l'imballaggio (oltre le misure dell'imballaggio vengono concordate le condizioni di temperatura e di umidità all'interno di esso), i mezzi di trasporto, la presenza dell'accompagnatore e le spese a lui riferite, la presenza e la consistenza della scorta, i permessi per i materiali fotografici e infine la richiesta alla Questura per ottenere la scorta di polizia. E' compito della Soprintendenza presentare la domanda alla Questura che a sua volta coordinerà il passaggio di scorta da una provincia all'altra. Lo stesso prestatore, nel caso che tutte le condizioni non corrispondono a quelle stabilite, ha la possibilità di interrompere l'accordo e annullare il prestito.

Durante la fase espositiva l'ente espositore è tenuto a far sì che il luogo espositivo ottemperi sia alle regole delle norme vigenti sugli edifici aperti al pubblico (che saranno analizzate in seguito), sia alle regole stabilite in precedenza con gli enti prestatori. Se si tratta di musei comunali, in mancanza di tecnici interni alla struttura (architetti, operatori tecnici ecc.) si ricorre ad una gara d'appalto per i lavori di ristrutturazione (panelli espositivi, illuminazione, sistemi d'allarme) e di editoria (per il catalogo della mostra). Quando l'ente espositivo è un museo statale spetta alla Soprintendenza indicare le società che hanno già una concessione con il Ministero. Tutti i musei pubblici e le fondazioni private possono ricorrere a contratti con i privati anche per i servizi aggiuntivi, come i servizi di sorveglianza oppure quelli di biglietteria.

Nel corso del presente lavoro si è cercato di studiare storicamente le norme vigenti in materia fino alla approvazione del T.U., sottolineando l'importanza di quest'ultimo, e analizzare gli articoli del T.U. che si riferiscono specificamente all'argomento. Ci si è voluti soffermare sul complesso tema delle esportazioni, visto che una manifestazione espositiva può svolgersi in territorio nazionale con beni di provenienza nazionale ma anche estera oppure in territorio comunitario o addirittura extracomunitario con beni italiani, e di conseguenza con differenti vincoli normativi. Vengono citate le norme sul biglietto d'ingresso (che sono però vincolanti soltanto nel caso che si tratti di un percorso espositivo temporaneo allestito all'interno di una struttura museale e che le spese di preparazione non necessitino della costituzione di un secondo biglietto).

Rimangono temi aperti che saranno trattati, si spera, nei prossimi anni come il caso del decentramento del Ministero per i beni e le attività culturali e i poteri che saranno trasferiti alle Soprintendenze regionali, ma anche le nuove normative che saranno varate in ambito regionale e comunale riferiti ai nuovi poteri concessi sui beni di loro proprietà.

## **LA DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI: ASPETTI EVOLUTIVI FINO AL TESTO UNICO**

Una riforma organica della legislazione sui beni culturali è vagheggiata in Italia almeno dal 1966, e cioè dalla conclusione dei lavori della commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, nota, dal nome del suo presidente, come commissione Franceschini.

Dieci anni più tardi il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sul completamento dell'ordinamento regionale, preannunciò (art. 48) una legge sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico, da emanare entro il 31 dicembre 1979. Quel termine tuttavia spirò inutilmente e la legge non fu approvata neanche tardivamente.

Il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 ha stabilito i compiti delle Regioni e degli Enti Locali in tema di valorizzazione e gestione dei beni culturali, ma ha lasciato sostanzialmente invariata la disciplina di tutela dei beni culturali.

Da ultimo però è intervenuto il T. U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il quale al Titolo I, dedicato ai beni culturali, ha cominciato a fare ordine in una materia nella quale la legislazione si era stratificata nel corso di molti decenni.

Il T. U., tuttavia, costituisce essenzialmente una compilazione ordinata della legislazione precedente e non una vera riforma di sostanza, ispirata a principi radicalmente nuovi. Questo, in effetti, era l'obiettivo della legge che aveva conferito la delega legislativa al governo per l'emanazione del T.U.: alle disposizioni in vigore dovevano essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

Il governo, del resto, ha formalmente riconosciuto i limiti della legge di delega, e conseguentemente del T.U. Il parlamento ha continuato per tutto il 1999 a emanare nuove leggi in materia di beni culturali, anche a costo di creare delicate interferenze col T.U. in corso di formazione.

Secondo la legge di delega, inoltre, il T.U. potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi.

Il governo dovrà deliberare un nuovo regolamento per l'attuazione delle disposizioni del Titolo I del T.U.. E intanto è stato già emanato un importante regolamento per disciplinare le alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.

Il T.U. deve quindi essere considerato un atto intermedio di un processo di riforma che si svilupperà ancora nel corso del tempo, piuttosto che l'atto conclusivo di una riforma destinata a rimanere stabile.

#### **SVILUPPI NORMATIVI SUL MERCATO DELL'ARTE. I LIMITI ALL'ESPORTAZIONE. L'ATTESTATO DI LIBERA DI CIRCOLAZIONE**

La circolazione dei beni culturali può essere considerata uno dei settori più importanti nel settore dei beni culturali. Già le prime regolamentazioni degli stati pre-unitari riguardavano soprattutto la loro circolazione.

Nella legge 1089 del 1939 fu inserita la disciplina della circolazione, ma nel corso degli anni la normativa ha subito molte variazioni, soprattutto a seguito di direttive della Comunità Europea. Un primo quadro riassuntivo è questo: gli artt. 35 e seguenti della Legge 1 giugno 1939, n. 1089; la sentenza 10 dicembre 1968 della Corte di giustizia della comunità europea; la legge 8 agosto 1972, n. 487; le modifiche introdotte dalla legge 30 novembre 1998, n. 88.

La legge del 1939 considera ampiamente questo argomento. Vi si trovano norme concernenti i divieti assoluti di esportazione, le esportazioni limitate, le esportazioni autorizzate o la possibilità da parte dello Stato di acquisto delle opere che si vuole esportare.

Se si esamina la legislazione vigente con specifica attenzione per i problemi giuridici del mercato dell'arte, viene in evidenza l'art. 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84, secondo cui "I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci". Questa disposizione non è stata rifusa nel recente T. U., ma non è stata nemmeno abrogata espressamente e può quindi considerarsi formalmente ancora in vigore. Si tratta però di una disposizione che mal si accorda con la tradizionale impostazione della legislazione in materia.

La legge 1089 del 1939, dunque, confermò, in tema di esportazione, un orientamento che trovava le sue radici negli ordinamenti degli Stati preunitari e in particolare nello Stato pontificio con gli editti del cardinale Albani e del cardinale Pacca, e che era stato accolto in piena età liberale già dalla cosiddetta legge Nasi, la legge 12 giugno 1902, n. 185, base delle successive leggi di tutela del patrimonio storico-artistico.

Il T.U. peraltro ha ripreso la disciplina della circolazione in ambito internazionale dei beni culturali (artt. 65 e ss.), quale risultante dalla legge 1089 del 1939 e dalle leggi successivamente intervenute, compresa la legge 88 del 1998. Il T.U., inoltre, ha confermato il regime speciale, posto dalla legislazione precedente, di circolazione in ambito nazionale dei beni culturali: l'alienazione e la permuta dei beni culturali dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici sono soggette ad autorizzazione del ministero (artt. 55-56); i trasferimenti di proprietà o detenzione dei beni culturali di proprietà privata dichiarati di interesse particolarmente importante devono essere denunciati al Ministero (art. 58); nei trasferimenti a titolo oneroso dei beni medesimi il Ministero può esercitare il diritto di prelazione (artt. 59-60) o trasferirlo alla Regione, alla Provincia o al Comune (art. 61).

Per quanto riguarda le opere contemporanee l'articolo 130 del regolamento del 1913 stabilisce che chi voglia esportare un'opera contemporanea lo può fare liberamente ma è tenuto alla presentazione di una dichiarazione, che ha un semplice valore cognitivo, all'organo competente.

Il procedimento previsto per l'esportazione è stabilito nell'art. 35 della legge 1089 del 1939, sostituito in seguito dall'art. 17 della legge 88 del 1998. La formulazione



recita: "E' vietata se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico culturale a cui appartengono presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico. Il divieto riguarda anche audiovisivi con relativi negativi la cui esecuzione risalga ad oltre 25 anni, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre o raduni internazionali e strumenti per la storia, per la scienza e per la tecnica aventi più di 50 anni. Il divieto di cui al comma uno si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 309 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali".

Questa è in pratica la nuova normativa. C'è da notare come, rispetto all'art. 35 della legge 1089, vengono inserite nuove categorie di beni culturali. Specificatamente si tratta dei cosiddetti beni immateriali come musica ecc. i veicoli d'epoca e gli strumenti per la storia e la tecnica.

E' importante poi l'introduzione dell'attestato di libera circolazione valido per i Paesi della comunità, un documento che si affianca alla licenza di esportazione prevista dal regolamento del 1913, un regolamento che la legge 1089 richiama spesso minuziosamente.

Le disposizioni contenute nel Capo IV art. 65 del T.U. costituiscono il risultato di più innovazioni legislative intervenute nel corso degli anni per rendere la disciplina sulla esportazione dei beni culturali conforme ai principi dell'ordinamento comunitario.

La disposizione di cui all'art. 65 del T.U. raccoglie l'ampia nozione di patrimonio culturale coniata dalla legge 88 del 1998 prevedendo che sia vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio nazionale dei beni indicati nell'art. 2 e di quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lettere d, e ed f. Il divieto ivi contemplato riguarda sia i beni appartenenti agli enti pubblici che quelli di proprietà privata.

Dell'uscita temporanea si occupa l'art. 69 del T.U. e la norma risulta formata dai dispositivi contenuti negli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 aprile 1950, n. 328, 40 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 come sostituito dall'art. 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88, e 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, Oggetto della disposizione è la disciplina dell'uscita temporanea dal territorio nazionale dei beni culturali per i quali vige il divieto di esportazione previsto dall'art. 65 del T.U..

L'esportazione temporanea è consentita, ai sensi del primo comma dell'articolo in commento, soltanto nelle ipotesi di manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ed a condizione che siano garantite l'integrità e la sicurezza del bene. È ad ogni modo esclusa nel caso in cui si tratti di beni suscettibili di subire danni se trasportati o mantenuti in particolari situazioni ambientali o di beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, ecc. In proposito occorre distinguere secondo che l'esportazione riguardi beni di proprietà privata oppure dello Stato o di enti pubblici.

Nella prima ipotesi l'interessato deve ottenere l'assenso (autorizzazione) del Ministero per i beni e le attività culturali indicando contestualmente alla richiesta del provvedimento il responsabile della custodia del bene all'estero. Il provvedimento ministeriale di assenso può contenere le prescrizioni necessarie per il mantenimento della integrità del bene ed è sempre subordinato all'assicurazione delle spese da parte dell'interessato per il valore stabilito dal Ministero.

In ogni caso la norma ribadisce il dispositivo dell'art. 22 della legge 88 del 1998 prescrivendo che il provvedimento di assenso abbia validità per il termine massimo (compresa l'eventuale proroga) di un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Quanto alla competenza, la norma in commento individua genericamente nel Ministero per i beni e le attività culturali l'autorità competente al rilascio o al diniego dell'assenso,

laddove l'art. 40 della legge 1089 del 1939 nella versione sostituita dall'art. 22 della legge 88 del 1998 indicava l'ufficio di esportazione.

Quanto ai beni di proprietà pubblica, alla luce dell'art. 1 della legge 328 del 1950, il Ministero per i beni e le attività culturali può autorizzare l'invio all'estero dei beni culturali appartenenti allo Stato o ad altro ente pubblico per mostre ed esposizioni da esso organizzate o autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti o di quello delle accademie e biblioteche. Il Ministero per i beni e le attività culturali può, inoltre, autorizzare la partecipazione dei beni a mostre e manifestazioni organizzate da Governi o enti culturali stranieri, quando ne sia fatta richiesta formale a mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale.

Si richiama all'art. 2 della legge 328 del 1950 la norma contenuta nel sesto comma dell'art. 69 del T.U. della disposizione in commento secondo cui per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero per i beni e le attività culturali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione di cui al quinto comma può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. In tal caso il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministero del tesoro. In proposito si ricorda che il Consiglio di Stato ha espresso perplessità sulla opportunità che l'assicurazione dei beni culturali prestati per una mostra all'estero possa essere sostituita dall'assunzione del rischio da parte dello Stato. Si è osservato, infatti, che, per quanto la perdita di un bene culturale non possa essere sostituita dall'introito di una somma in danaro, tuttavia, l'equivalente in danaro che l'assicurazione sarebbe tenuta a versare potrebbe essere utilizzato per il potenziamento o il miglioramento del patrimonio culturale nazionale.

Al fine di scongiurare il rischio che la spedizione e l'esportazione temporanea si trasformino in una uscita permanente del bene dal territorio dello Stato la norma contenuta nell'ottavo comma della disposizione in commento prevede che l'uscita del bene sia garantita mediante una cauzione costituita anche dalla sottoscrizione di una

polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. Si segnala che la norma allude al valore stimato del bene, con ciò probabilmente riferendosi ad una attività di valutazione che non può risolversi nel mero valore denunciato dall'interessato ma che sembra richiedere un'autonoma ed effettiva stima da parte dell'organo competente.

La cauzione è incamerata dall'amministrazione nel caso in cui il bene di cui è stata autorizzata l'esportazione temporanea non rientri nel territorio nazionale nel termine stabilito. La norma invero non richiama l'eccezione della dimostrata forza maggiore già contemplata dall'art. 65, comma 2, della legge 1089 del 1939. Ad ogni modo possono richiedere di essere esonerate dall'obbligo della cauzione le istituzioni di particolare importanza culturale.

Infine sembra utile segnalare che mentre la norma di cui all'art. 40, comma 3, della legge 1089 del 1939 non distingueva tra beni culturali pubblici e privati, con ciò estendendosi anche ai beni dello Stato e degli enti pubblici l'obbligo della cauzione, invece, tale obbligo risulta escluso per i beni di proprietà pubblica dalla norma contenuta nel penultimo comma della norma in commento.

Dell'ingresso nel territorio nazionale troviamo riferimento nell'art. 70 del T.U. La disposizione, introdotta dall'art. 21 della legge 30 marzo 1998, n. 88 è stata posta come già in passato dopo la norma sull'esportazione temporanea. Diversamente, invece, da quanto originariamente previsto dall'art. 42 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la norma non distingue tra temporaneità e definitività dell'ingresso nel territorio nazionale di un bene culturale, prevedendosi in ogni caso che il soggetto che lo realizza richieda l'apposito certificato dell'avvenuta spedizione o importazione del bene all'ufficio di esportazione.

Le ipotesi contemplate dal secondo e dal terzo comma della norma si riferiscono rispettivamente al caso che il bene provenga da un Paese al di fuori dell'area comunitaria o da uno Stato membro della Comunità europea. In questa seconda ipotesi il fatto che la certificazione debba essere richiesta dallo spedizioniere deriva dalla difficoltà per l'autorità nazionale di avere notizia dell'ingresso del bene in assenza di frontiere tra gli Stati membri.

Infine l'art. 84 del T.U. sugli accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea affida al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di promuovere accordi con le corrispondenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea al fine di sollecitare una reciproca conoscenza dei patrimoni culturali e delle legislazioni nazionali. Questa circostanza assume particolare rilievo se si pensa che la cooperazione comunitaria nella tutela dei beni culturali rappresenta solo un segmento della più ampia collaborazione necessaria sul piano internazionale nel settore in esame in quanto questa dovrebbe coinvolgere non solo aree geografiche più estese, ma soprattutto quella pluralità di soggetti (istituzioni museali, mostre o esposizioni, case d'asta, antiquari) la cui attività incide notevolmente sulla protezione concreta dei beni in questione.

## **LE MOSTRE O ESPOSIZIONI DI OPERE D'ARTE**

Il settore delle mostre, come si è già citato, si collega al problema relativo alla circolazione delle opere d'arte. Si ricorda che per quanto riguarda le opere contemporanee non ci sono molte regole: il comma 6 dell'art. 2 del T.U. esclude dalla disciplina le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. Il motivo è che da una parte non bisogna intralciare la commercializzazione delle opere d'arte, dall'altra non sarebbe opportuno formulare giudizi affrettati su opere di artisti viventi. Questa interpretazione non è una interpretazione unanime perché alcuni autori hanno affermato che è possibile tutelare opere sia di artisti viventi sia opere di età inferiore ai 50 anni. In verità allo stato attuale ciò che viene tutelato è il solo diritto d'autore, quindi siamo di fronte alla tutela di carattere soggettivistico.

Per quanto riguarda invece la tutela di carattere pubblicistico l'unica situazione che si può registrare è quella di opere contemporanee che facciano parte di collezioni e raccolte che facciano parte di pinacoteche, musei, biblioteche dello stato o di altri enti

pubblici, perché in questo caso scatta il meccanismo previsto dall'art. 823 del Codice Civile, cioè il regime di demanialità di tali opere.

L'art. 1 della legge 1089 fa riferimento sia ad opere singole sia a complessi di beni (art. 5). Nel caso in cui le opere contemporanee non sono soggette a tutela della 1089 ma facciano parte di immobili, cioè si possono considerare pertinenze di immobili tutelati, seguono le sorti dell'immobile tutelato.

La disciplina che riguarda le mostre d'arte è quella prevista dalla legge del 2 aprile 1950 n. 328 che a sua volta introduce delle modifiche alla precedente disciplina. La legge prevede che per l'invio all'estero delle cose d'arte vincolate ai sensi della legge 1089 si seguano delle procedure particolari:

1. le mostre devono essere organizzate dal Ministero dei beni culturali e ambientali o altri enti pubblici;
2. le mostre devono essere organizzate da governi o enti culturali stranieri.

Si può verificare con una certa frequenza questo tipo di mostre anche perché tali scambi sono contenuti all'interno degli accordi culturali internazionali. Normalmente si fissano dei criteri di reciprocità.

Quando si tratta di organizzare delle mostre su richiesta di governi esteri c'è anche il coinvolgimento del Ministero degli Affari Esteri.

Il Ministero quando riceve una richiesta da parte di governi esteri oppure vuole organizzare mostre all'estero, si pronuncia dopo aver sentito il Consiglio Nazionale dei beni culturali e ambientali che è l'organo tecnico collegiale. In particolare secondo il tipo di mostra e secondo il tipo di oggetto, viene sentito il competente comitato di settore in cui si articola il Consiglio Nazionale.

Il Comitato di settore esprime un parere che va dalla qualità espositiva ad una serie di problemi relativi al trasporto (ci sono opere che vengono escluse). Il parere del comitato di settore viene considerato un parere vincolante.

Esistono dei casi di esclusione: la legge esclude a priori:

1. i fondi principali di musei, gallerie, biblioteche (la normativa è da ritenersi estesa anche agli archivi essendo la normativa relativa agli archivi del 1963);

2. opere che possono subire danni;

La norma per esempio si sofferma sui dipinti su tavola e sulle opere di grandi dimensioni oppure sui casi in cui le opere si troverebbero in casi di condizioni climatiche sfavorevoli.

Spesso è il rischio del trasporto che porta al diniego. Il Ministro cerca sempre il parere dell'organo tecnico competente, parere che non è vincolante secondo legge, ma che viene comunque ritenuto tale dall'uso.

L'articolo 69, comma 4 del T.U. stabilisce che la durata del prestito non può essere superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale.

Per l'invio all'estero di opere che appartengono a privati occorre una particolare procedura di autorizzazione.

L'articolo 102 del T.U. sulle mostre e esposizioni è uno degli articoli dove più risultano manipolate le disposizioni originarie, e ne viene mutato radicalmente il senso.

Come si è già citato, la legge 2 aprile 1950, n. 328 sottopone qualunque mostra o esposizione di opere d'arte (salve quelle a scopo commerciale o di artisti viventi o di opere non più vecchie di cinquant'anni) ad autorizzazione ministeriale, limita il numero delle opere o esposizioni nazionali, e pone altre restrizioni del genere.

L'articolo in commento, al secondo comma, mantiene in vita la sola autorizzazione ministeriale al prestito (richiesta anche quando l'opera d'arte sia di proprietà di persone giuridiche private senza fini di lucro)<sup>2</sup>; e nel primo comma attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali la competenza a dichiarare il rilevante

---

<sup>2</sup> Fanno parte anche i beni culturali di interesse religioso, appartenenti ad enti ed istituzioni confessionali, al generale regime previsto dal T.U. per tutti i beni che compongono il patrimonio storico e artistico (art. 1) e sui quali (art. 2) il Ministero esercita – prescindendo dal regime di appartenenza, la prevista vigilanza, anche con la collaborazione delle Regioni (art. 15, commi 1 e 2). Nell'art. 19 del T.U. appare chiaro il superamento del concetto funzionale di esigenze di culto che viene risolto nella ben più ampia nozione di tutela del patrimonio storico della nazione. E' stato del resto sottolineato con tali termini, l'art. 9 della Costituzione ha voluto indicare che il patrimonio è espressione dello stato comunità e che il fattore religioso presente in esso rientra.

interesse scientifico o culturale della mostra o esposizione ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali. Al regolamento è demandata la determinazione dei criteri per il rilascio «in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere»; mentre in sede di singola autorizzazione possono essere prescritte le «misure necessarie alla salvaguardia delle opere». Se si intende allargare la fruizione pubblica, che viene promossa dalla mostra o dalla esposizione, andrebbe incentivato il rilascio delle autorizzazioni; le esigenze di salvaguardia possono, invece, opporvisi o comunque indurre il Ministero a subordinare il rilascio dell'autorizzazione a speciali cautele.

Se il museo cui viene richiesto il prestito appartiene ad un ente locale, competente ad autorizzare il prestito è la Regione. Così l'ultimo comma, che rimanda al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali. Si tratta di una competenza delegata che viene ad aggiungersi a quelle elencate dall'art. 9 del decreto citato.

La legge 328 del 1950, dalla quale l'articolo in commento è mutuato, è integralmente abrogata (cfr. art. 166).

Eliminate, in questo modo, molte delle restrizioni stabilite dalla normativa di riferimento, la disposizione che ne risulta appare ispirata all'obiettivo di incentivare i prestiti a favore di mostre ed esposizioni.

## **RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO NEI BENI CULTURALI. INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI FISCALI.**

Le problematiche che nacquero a seguito della costituzione del Ministero dei beni culturali furono tante. Tra i problemi rimasti sul tappeto c'era il rapporto tra Stato e privati. Fino a quel momento lo Stato si era sempre posto come il tutore privilegiato



ma si sentiva il bisogno di una saggia politica fiscale per i privati possessori di beni culturali.

La norma che riprese e cercò di risolvere il problema è la legge del 2 agosto 1982 n. 512 che modifica in modo sostanziale il rapporto tra Stato e privati.

Si passa da una concezione statica ad una concezione dinamica dove si mette in relazione la cultura e l'economia, perché i beni culturali impongono forti investimenti per la tutela e la conservazione e la loro valorizzazione. Favorendo i possessori di beni culturali si fa in modo che i beni siano soggetti ad una migliore conservazione. Infine favorendo in modo particolare coloro che vogliono donare i propri beni allo Stato o ad altri enti pubblici si favoriscono i privati dal punto di vista fiscale e mettendo di conseguenza i beni a disposizione di molti.

Scopo di tutto ciò è migliorare la tutela e la conservazione dei beni culturali e migliorarne anche la fruizione da parte del pubblico.

L'art. 1 della legge 512 del 1982 si sofferma sulla distinzione dei beni culturali facendo alcune precisazioni: la prima è relativa ad immobili adibiti a sedi, aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali e private, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, per cui i redditi catastali di questi immobili vengono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRPEG, sempre che al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. L'elencazione che riporta la legge è meramente esemplificativa, non esistono quindi dei limiti precisi per quanto riguarda musei e biblioteche e va evidenziato come la norma non considera il tipo di interesse culturale della collezione bibliografica o museale (da ricordare che la legge 1089 tutela quei complessi che rivestono un importante interesse storico e artistico mentre la legge 512 non riporta affatto questo concetto quindi si prescinde dalla qualità e si vuole quindi affermare che ciò che prevale non è l'interesse artistico ma la fruizione pubblica di questa categoria di beni).

Le sponsorizzazioni, che si sono diffuse fin dal 1982, sono state un ottimo incentivo nei rapporti tra pubblico e privato. Ottimi risultati si sono avuti anche grazie agli incentivi legati all'art. 3 della legge 512 del 1982 sulla possibilità di agevolazioni nel caso di organizzazione di mostre ecc. Nel tempo le incentivazioni si sono ridotte ma le aziende private gradiscono il ritorno di immagine che operazioni di tipo culturale

possono garantire. Tutto ciò che è organizzato da privati a tal fine è comunque soggetto a preventiva autorizzazione del Ministero dei beni culturali che attraverso il proprio comitato di settore competente esamina la richiesta del privato.

Sponsorizzazione e mecenatismo non vanno confusi come sinonimi. Nel primo caso c'è da parte di colui che la esegue oltre ad un interesse culturale proprio, anche un ritorno sotto il profilo economico. Il mecenatismo è lo scopo della promozione dell'arte attraverso l'aiuto diretto agli artisti.

Nel corso degli anni si sono avute varie tipologie di finanziamento da parte dei privati. Si possono distinguere il ruolo delle banche, delle imprese e quello dei privati. Le banche ultimamente si sono caratterizzate negli anni per aver assunto una posizione attiva nel campo dei beni culturali. All'inizio si occupavano soprattutto del finanziamento di opere letterarie ma col tempo hanno cominciato a finanziare anche il recupero di opere d'arte.

Con il tempo si è passati da sponsorizzazioni in senso stretto, che erano mirate ad interventi settoriali e disorganici, ad una sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di investimenti nel settore della cultura. Il bene culturale viene ad assumere un valore economico e questo anche perché è possibile utilizzare tecnologie d'avanguardia per la sua riproduzione (come vedremo più approfonditamente in seguito). Per quanto concerne gli aspetti tecnici e giuridici, vanno sottolineati due aspetti: sotto il profilo tecnico vanno distinte le iniziative che una organizzazione imprenditoriale assume in modo diretto da quelle che sono di carattere esterno (che sono la prevalenza e che configurano la sponsorizzazione culturale in senso proprio); in questo ultimo caso l'impresa si assume l'obbligo delle erogazioni lasciando ad altro soggetti, pubblici o privati l'esecuzione dei lavori. Dal punto di vista giuridico la sponsorizzazione va a configurarsi come un accordo dove si incontrano due volontà, la volontà dell'imprenditore che, analizzando le strategie dell'azienda, ritiene che la sponsorizzazione di un bene culturale favorisca un ritorno di immagine per l'azienda, dall'altra parte c'è la volontà di chi offre l'immagine (sia pubblico o privato) che permette l'utilizzazione dell'immagine ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione del bene culturale. E' chiaro che se tutto ciò si inquadra come figura

contrattuale si prefigurano degli obblighi, così come definito dal Codice Civile nelle norme che regolano le obbligazioni di tipo economico.

Le prestazioni che lo sponsor può effettuare sono di tipo diverso: ci possono essere operazioni limitate alle semplici erogazioni di contributi economici (in questo caso il beneficiario non ha alcun obbligo se non quello di ringraziare chi ha erogato la somma); ci possono essere le cosiddette *donazioni modali* (art. 793 C.C.); ci sono poi altri tipi di liberalità (art. 770 C.C.) cioè esiste l'*animus donandi* da parte di chi eroga ma tutto ciò va concretizzato con alcuni adempimenti specifici del settore dei beni culturali; ci sono poi alcuni tipi di contratti che vanno a configurarsi tra i contratti atipici, c'è una contribuzione patrimoniale a favore del soggetto sponsorizzato però viene ad assumere un carattere di tipo commerciale nei confronti di colui che vuole erogare le somme.

Si possono configurare anche altri tipi di prestazioni fermo restando che, da parte dell'imprenditore commerciale, c'è sempre l'aspetto commerciale come primo scopo.

La traccia che lascia la legge 512 è quella di aver modificato il bene culturale in un bene su cui si può investire.

Assodato che l'atto di contribuzione può essere a titolo di vero e proprio mecenatismo o con carattere economico, l'amministrazione ha inteso disciplinare questa materia nel modo migliore. La legge n. 352 del 1997 all'art. 2 individua alcune iniziative partecipative e nuove tipologie d'intervento oltre quelle previste dalla legge 512 che possono rientrare nel campo delle sponsorizzazioni. Si parla di manifestazioni musicali, celebrazioni di anniversari, mostre di carattere didattico. Tutto questo con un programma triennale che viene proposto ai soggetti privati in modo che possano scegliere il tipo di intervento che vogliono sostenere. Tutto ciò si regolerà poi con un accordo di convenzione tra soggetto pubblico e privato.

Nell'ambito della legge Ronchey (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, conv. Con. L. 14 gennaio 1993 n. 4) una parte specifica è dedicata ai servizi aggiuntivi offerti al pubblico. Si tratta di una parte molto importante che prefigura addirittura casi di autofinanziamento dei musei stessi. La legge esplicita la tipologia dei servizi che possono essere offerti sia nella normativa che nel regolamento (emanato il 24 marzo

1997). All'art. 4 della legge si stabilisce che presso gli istituti, musei, biblioteche e archivi, si possono istituire dei servizi aggiunti e cioè:

- servizi editoriali e di vendita (riguardanti riproduzioni editoriali);
- servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
- servizi di caffetteria, ristorazione e di vendita di altri beni correlati all'informazione.

Il regolamento poi perfeziona meglio la portata della legge indicando i criteri secondo i quali vanno affidati a terzi i servizi aggiuntivi.

Questa legge ha permesso la riproduzione di gioielli, frammenti archeologici ecc. Tutto ciò permette l'autofinanziamento dei musei stessi. Le riproduzioni avvengono con tecniche molto avanzate che garantiscono l'aderenza della riproduzione all'originale.

Gli artt:112 (Servizi di assistenza culturale e di ospitalità) e 113 (Concessione dei servizi) del T. U. vista la stretta connessione delle materie trattate si prestano ad un commento congiunto.

L'idea di fondo, che è quella formulata nella legge Ronchey, è che la fruizione del servizio museale viene fortemente incrementata quando il museo è in grado di rendere prestazioni accessorie, che vanno dalla vendita di riproduzioni delle opere esposte, di libri, di dischi, ai servizi di informazione, di assistenza all'infanzia, di caffetteria, alla organizzazione di mostre e manifestazioni culturali. L'accesso al museo viene incentivato o addirittura reso possibile (si pensi al servizio di assistenza e intrattenimento dell'infanzia) dalla presenza di questi servizi accessori: i quali, a loro volta, non soltanto propiziano la vendita di un maggior numero di biglietti, ma sono capaci anche di generare proventi propri. I servizi indicati nell'art. 112 possono essere affidati in concessione ai privati quando la cosa risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possono essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.

La duplice condizione per l'affidamento a terzi (convenienza finanziaria; insufficienza delle risorse finanziarie e umane dell'amministrazione) è mutuata non

dalla legge Ronchey, ma dal regolamento d'attuazione (art. 2, comma 1, d.m. 24 marzo 1997, n. 139). La legge (art. 4, comma 3) prevedeva, invece, un vero e proprio obbligo del soprintendente o del capo di istituto di affidare a terzi la gestione dei servizi accessori. Il regolamento, subordinando questa operazione all'insufficienza delle risorse finanziarie e umane dell'amministrazione, pone le premesse, almeno teoricamente, per una gestione diretta dei servizi accessori. Si tratta dell'*outsourcing* all'italiana: ossia di un'operazione di affidamento a terzi di una parte della gestione che presuppone come un dato inamovibile l'assetto attuale del personale.

Sicché l'affidamento all'esterno non è ammesso quando il personale dipendente sia abbondante e non si sappia come utilizzarlo (non è il caso, a dire il vero, dell'amministrazione dei beni culturali).

Nell'*outsourcing* se il costo della gestione diretta da parte dell'apparato pubblico è superiore a quello che comporterebbe l'acquisto delle prestazioni all'esterno (mediante contratti di appalto, di lavoro autonomo, ecc.), l'apparato pubblico è smantellato, e il personale viene licenziato (salvo rientrare in gioco come società che appalta il servizio, ad un costo, per l'ente pubblico, inferiore alla somma delle retribuzioni già corrisposte al personale dipendente). In altre parole, nell'*outsourcing* il solo criterio è quello della convenienza finanziaria (che decide la scelta tra gestione diretta e affidamento all'esterno): mentre nella disposizione in commento finisce con l'essere decisiva la circostanza che il Ministero non disponga delle risorse umane necessarie per l'approntamento del servizio. Il costo del personale non può, quindi, entrare nel calcolo di convenienza finanziaria: perché il personale, ripetiamo, è un dato intangibile che non potrebbe essere sacrificato all'esito di quel calcolo.

Nelle grandi strutture museali (soprattutto in queste) i concessionari dovrebbero essere più di uno, distinti per servizio. Non è facile immaginare che l'impresa qualificata per il servizio ristorante lo sia anche per i servizi di informazione. In realtà il termine «concessionario» è fuorviante. Si tratta di appaltatore di servizi che il capo dell'istituto (ossia il funzionario preposto alla singola struttura) commette a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi. Il citato regolamento approvato con d.m. 139 del 1997 distingue (art. 4) gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, IVA esclusa), sottoposti all'applicazione del d.lg,

17 marzo 1995, n. 157, dagli appalti di importo inferiore, sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573.

Il rinvio al d.p.r. 573 del 1994, per quanto concerne gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è alquanto discutibile: dal momento che il decreto in questione disciplina le pubbliche forniture (ossia gli appalti di pubblica fornitura, come si dice nel linguaggio mutuato dal diritto europeo), e non gli appalti di servizi.

In altre parole, tra le «vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi» (così il comma 3 dell'articolo in commento) non rientrano quelle contenute nel citato d.p.r. 573 del 94 per la semplice ragione che questo regola la diversa materia delle forniture pubbliche (compravendita, somministrazione, locazione finanziaria, ecc.) di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si ritiene, quindi, che in assenza di una specifica disciplina degli appalti pubblici di servizi al di sotto di 200.000 ECU, trovi applicazione la generale normativa di contabilità contenuta nel r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

Il comma 4 dell'art. 113 del T.U. prevede che la concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.

La norma è mutuata dall'art. 4, comma 4, della legge Ronchey (modificata dalla l. 8 ottobre 1997, n. 352) che rimanda (a seguito delle modifiche intervenute) all'art. 44 legge 23 dicembre 1994, n. 724. Escluso il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni che abbiano per oggetto beni e servizi, è invece consentito il rinvio espresso quando l'amministrazione lo ritenga conveniente e conforme al pubblico interesse e comunichi il suo proposito alla controparte tre mesi prima della scadenza.

Poiché la norma base non rientra fra quelle espressamente abrogate dall' art. 166 del T.U. essa deve ritenersi ancora in vigore: sicché il rinnovo dell'appalto di servizio va effettuato alle condizioni e con le modalità sopra indicate.

## LA FRUIZIONE DEI BENI: IL BIGLIETTO D'INGRESSO

1. Le disposizioni dell'art. 100 sono mutate dall'art. 1, commi 2 e 4, della legge 25 marzo 1997, n. 78 sulla soppressione della tassa d'ingresso nei musei statali (tassa che era prevista nientemeno che da una legge del 1885).

La soppressione della tassa non implica la gratuità dell'ingresso nei musei e negli altri luoghi previsti dall'art. 99 del presente T.U. La "regola" è quella del pagamento di un biglietto. Il biglietto non è, come insegnava la meno recente dottrina, una condizione per l'ammissione all'uso del bene pubblico: è il corrispettivo di un servizio a domanda individuale del quale il bene è solo l'infrastruttura (il bene aziendale) attorno alla quale viene organizzata una complessa attività di gestione, manutenzione, acquisizione. Se non si vuol parlare di corrispettivo di un servizio (criterio che in qualche caso potrebbe giustificare per il biglietto un prezzo altissimo), occorre pur sempre che l'utente concorra ai costi di organizzazione e gestione del servizio. In questa prospettiva il biglietto non è un prezzo, ma un contributo del privato utente alla copertura dei costi di una prestazione pubblica.

La materia è ripartita (come nella legge 78) fra legge e regolamento (il regolamento di cui all'art. 12 del presente T.U.). Spetta al regolamento stabilire i casi di libero accesso e di accesso gratuito. Poiché "di regola" è prescritto il pagamento di un biglietto, i casi di accesso libero o gratuito devono costituire l'eccezione. Compete sempre al regolamento stabilire le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo, le modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo: con l'impiego ove possibile di nuove tecnologie informatiche, con ricorso alla prevendita e vendita presso terzi.

La gestione della biglietteria può essere affidata a terzi mediante convenzione. A differenza del successivo art. 113 sulla concessione di servizi accessori non vengono qui richiamate le "vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi". Ma anche in questo caso di un appalto di servizi si tratta: di conseguenza trova applicazione ai fini della scelta del contraente il d.lg. 157 del 1995 (attuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti pubblici di servizi) se l'importo dell'appalto supera i 200.000 Ecu (art. 1 d.lg. cit.). I servizi culturali sono infatti inclusi nell'elenco (all. B) annesso al

decreto legislativo 157. Se invece l'importo dell'appalto è inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione la normativa generale di contabilità (artt. 36 ss. r.d. 827/1924

2. I proventi della biglietteria sono destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (tale è "l'adeguamento strutturale e funzionale" dei locali richiamato nel terzo comma), alla predisposizione di misure di sicurezza nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni di interesse storico e artistico. Le somme introitate, detratti gli oneri derivanti dalle convenzioni, vengono riassegnate dal Ministro del tesoro alle competenti unità previsionali di base.

3. In attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 78 del 1997 è stato emanato il d.m. 11 dicembre 1997, n. 507 (regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato). È da ritenere che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 12, il regolamento attuale rimanga in vigore. Del regolamento attuale appare accettabile l'indicazione della tipologia dei biglietti (biglietto unico, biglietto cumulativo, biglietto integrato, art. 1). Più discutibile è la determinazione di un tetto a favore del concessionario del servizio di biglietteria (15%: così l'art. 2 comma 4). Il tetto potrebbe in qualche caso scoraggiare i privati contraenti a stipulare convenzioni del genere (quando le prospettive di introito non sono esaltanti); col risultato di mantenere in vita gestioni pubblicistiche fallimentari fondate sull'incuria.

## **LE NORME DI SICUREZZA**

Le norme di sicurezza per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre sono regolate con il d.m. 20 maggio 1992, n. 569.



L'art. 1, che individua il campo di applicazione del regolamento, recita: "Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. 184) e successive modificazioni e integrazioni."

L'art. 2 tratta delle attività consentite negli edifici di cui all'art. 1, mentre negli artt. 3-9, capo II vengono elencate le prescrizioni tecniche (misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza; divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa; disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici; gestione dei depositi e delle aree a rischio specifico; impianti elettrici e mezzi antincendio).

Il capo III (artt. 10-12) regola le prescrizioni per la gestione (gestione della sicurezza; piani di emergenza e istruzioni di sicurezza; disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto).

## **BIBLIOGRAFIA**

Marco Cammelli (a cura di), *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali*, il Mulino, Bologna 2000

Giuseppe Caia (a cura di), *Il Testo Unico sui beni culturali e ambientali*, ediz. Giuffrè.

Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri, *I Beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano 1995

Tamiozzo, Raffaele, *La legislazione dei beni culturali e ambientali : guida ragionata per studenti, specializzandi e operatori, amministrativi e tecnici, delle pubbliche istituzioni*, Giuffrè, Milano 2000

Testi legislativi